

18359/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DOLL - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Avvocati,
iscrizione
all'albo,
cancellazione

R.G.N. 206/2009

Cron. 18359

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. SERGIO MATTONE - Presidente di Sezione -
- Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -
- Dott. ALFREDO MENSITIERI - Rel. Consigliere -
- Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

Rep.

Ud. 26/05/2009

PU

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig.

per diritti €

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 206-2009 proposto da:

TURRI GIULIANO (TRRGLN54E12E625V), elettivamente

2009
616
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio
dell'avvocato BARNESCHI GIANLUCA, rappresentato e difeso
dall'avvocato BIMBI LUIGI, per procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
FIRENZE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LUCCA;

- intimati -

avverso la decisione n. 145/2008 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE di ROMA, depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/05/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO
MENSITIERI;

udito l'Avvocato Luigi BIMBI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con deliberazione del 31 ottobre 2007 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, in esito al procedimento di verifica della permanenza delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici dell'Avv.to Giuliano Turri, iscritto dall'ottobre 1983, in forza all'ufficio legale del Comune di Forte dei Marmi, esaminata la ratio dell'art. 3 comma 4 lettera b) della legge professionale, rilevati i principi di libertà, autonomia e indipendenza per ogni forma di attività professionale forense, richiamati i principi giurisprudenziali della non precarietà dell'appartenenza all'Ufficio legale, della estraneità all'apparato amministrativo dell'ente pubblico, rilevata l'assegnazione del Turri a compiti "dirigenziali per quanto riguardava settori del Personale, del Demanio Marittimo e del Commercio oltretutto di rilevante peso ed importanza rispetto alle funzioni e compiti dell'Ente nel loro complesso considerati" ed osservato che il coinvolgimento in tali unità organizzative, oltre a far venir meno il carattere dell'esclusività, determinava anche una situazione (ancorché potenziale) di conflitto d'interessi,



conclusivamente constatava una condizione di incompatibilità tale da non consentire la permanenza del legale nell'elenco speciale "de quo".

Ricorreva il Turri al CNF lamentando preliminarmente il difetto d'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Forte dei Marmi. Eccepiva nel merito violazione e falsa applicazione degli artt. 117 comma VI e 114 comma II della Costituzione nonché dei principi generali dell'ordinamento in tema di autonomia degli enti locali; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 del RDL n. 1578 del 1933; violazione e falsa applicazione dell'art. 107 del D. lgs. n. 267 del 2000, dell'art. 3 del D. lgs. n. 165 del 2001; eccesso di potere per difetto e/o contraddittorietà della motivazione, per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti; falso supposto di diritto. Chiedeva quindi l'annullamento dell'impugnata delibera.

Si costituiva il COA rilevando l'infondatezza delle eccezioni in rito e nel merito proposte dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.



Con sentenza del 17 aprile-27 ottobre 2008 il CNF rigettava il ricorso ritenendo in particolare confliggente con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco speciale il simultaneo svolgimento da parte del Turri, anche se in parte temporaneo, di attività legale e di attività certamente amministrativa.

In sostanza, l'ulteriore affidamento all'attuale ricorrente di diversi incarichi amministrativi (non irrilevanti, trattandosi della dirigenza di due importanti settori organizzativi quali, il personale e il demanio marittimo con il commercio), inciderebbe in maniera decisiva poiché tutte le forme anche provvisorie ed ulteriori di cumulo di incarichi e funzioni estranee a quella tipicamente legale risultavano necessariamente preclusive dell'iscrizione nell'elenco speciale per difetto d'esclusività anche sotto la specie dell'addizione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'avv.to Turri .

Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede le parti intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denuncia il ricorrente nei motivi di ricorso:



Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 comma VI e 114 comma II della Costituzione e dei principi generali in tema di autonomia degli enti locali.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D. lgs. n. 267/2000.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 del RDL 27.11.1933 n. 1578.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione.

Eccesso di potere per travisamento di fatti. Falso presupposto in fatto e diritto.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 cpc. Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

A conclusione della illustrazione dei motivi incentrata:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. A.', located on the right side of the page.



a) sul rilievo costituzionale del principio di autonomia organizzativa dell'ente locale;

b) sul regime dell'incompatibilità di cui all'art. 3 comma 4 lett. b) della legge professionale;

c) sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 RDL n. 1578 del 1933 ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale;

d) sulla verifica degli altri requisiti di cui all'art. 3 RDL n. 1578 del 1933;

è stato formulato, ai sensi dell'art. 366 bis cpc, il seguente quesito di diritto:

"Se la responsabilità del settore "Affari Legali" formalmente istituito ed autonomo rispetto alle altre macrostrutture in cui il Comune di Forte dei Marmi è articolato e la qualifica dirigenziale posseduta dall'Avv. Turri, dimostrino che il medesimo sia "abilitato a svolgere, nell'interesse di questo, in via esclusiva attività professionale (Cass. S.U. n. 2359/2002) senza che costituiscano "coinvolgimento" ed incidano ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 comma 4 RD n. 1578 del 1933 le funzioni di coordinamento di altre e ben distinte Aree Organizzative, cui sono preposti specifici responsabili, titolari di funzioni direzionali e del relativo potere di firma, affidate con atti di macro-organizzazione dagli organi di



governo dell'Ente stesso nell'ambito dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'ordinamento giuridico locale (Cass. S.U. n. 12868/2005)".

Ritiene il Collegio che al formulato quesito debba darsi risposta negativa con il conseguente rigetto del proposto ricorso.

Nel reputare ineccepibile e degna di conferma la decisione di prime cure del C.O.A. di Lucca che ha cancellato l'avv.to Turri dall'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di cui all'articolo 3 comma 4 lettera b) della legge professionale forense, ha affermato il CNF nella qui gravata pronunzia:

La costante interpretazione dell'art. 3 della legge professionale forense ha sempre evidenziato la natura eccezionale della deroga, prevista per gli addetti agli Uffici Legali di enti pubblici, alla regola generale della professione forense consistente nell'incompatibilità con il lavoro subordinato e la conseguente necessità d'interpretazione restrittiva della norma, non suscettibile d'interpretazione analogica, individuandone il senso e la "ratio" nel particolare "status" derivante dal rapporto d'impiego pubblico che è tale da preservare presumibilmente l'avvocato-dipendente dal rischio



di condizionamento nell'esercizio della sua professione.

Altrettanto stabile è l'interpretazione giurisprudenziale a proposito dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco speciale:esistenza presso l'ente pubblico di un ufficio legale costituente un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica;svolgimento da parte degli addetti, con libertà ed autonomia, delle funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione d'indipendenza e con esclusione da ogni attività di gestione;esercizio nell'interesse dell'ente soltanto dell'attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria.

Nel caso di specie, confliggeva con i principi sopra richiamati il simultaneo svolgimento, anche se in parte temporaneo, da parte del Turri, di attività legale e di attività certamente amministrativa mancando quindi l'esclusività che, assicurando l'autonomia della funzione, ne garantisce l'indipendenza, preservandola da condizionamenti, requisito questo essenziale per la tutela della funzione sociale dell'avvocato anche nel caso del suo servizio a favore dei soli interessi pubblici



dell'ente di appartenenza. Sicchè l'ulteriore affidamento al professionista di diversi incarichi amministrativi (non irrilevanti, trattandosi della dirigenza di due importanti settori organizzativi quali il personale e il demanio marittimo con il commercio) escludeva il concetto di esclusività nella funzione legale da intendersi in senso oggettivo ed esterno, incidendo in maniera decisiva sullo schema tradizionale che ritiene il cumulo di incarichi preclusivo dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Ebbene, ritiene il Collegio che tali considerazioni, chiaramente confermate dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al carattere eccezionale della norma di cui all'art. 3 quarto comma lett. b) del RDL 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36) come modificato dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1949 (Cass. S.U. n. 10490/96, n. 5288/98, n. 18090/2004) e alla possibilità di iscrizione degli avvocati e procuratori legali nell'elenco speciale previsto dalla suindicata norma soltanto sul presupposto imprescindibile della "esclusività" dell'espletamento da parte loro dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente



pubblico presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso (Cass. S.U. n. 7084/1995, n. 10367/98, n. 5559/2002) abbiano correttamente indotto il CNF alla conferma della cancellazione dell'avv.to Turri dall'elenco speciale "de quo" per il coinvolgimento dello stesso nell'attività amministrativa dell'Ente (Comune di Forte dei Marmi).

Né le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice "a quo" paiono incidere, come ipotizzato dal ricorrente, sull'autonomia — costituzionalmente garantita dell'ordinamento giuridico locale.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va rigettato, mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimiate.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Roma, 26 maggio 2009.

Il Consigliere estensore

Alfredo Mezzanin

Il Presidente

Vincenzo Caluso

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Tribunale
oggi 19 AGO. 2009



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista